

6

L'IMPUTATO

1

Imputato e indagato

Il modello accusatorio, al quale si ispira l'attuale codice di procedura penale, vede quali *soggetti essenziali* del procedimento penale il *giudice*, il *pubblico ministero* e l'*imputato* (Conso).

Dopo aver trattato del giudice e del pubblico ministero, il codice fissa i principi fondamentali relativi all'imputato, principi che, come è stato autorevolmente sottolineato (Conso), sono posti a garanzia non del singolo soggetto, bensì della procedura considerata nel suo insieme.

Ciò deriva dal fatto che le regole poste in ordine alla partecipazione di ciascuna delle parti processuali sono stabilite al fine di garantire il corretto **contraddittorio** che la Costituzione, all'art. 111, richiede come fondamentale per il giusto processo (vedi Cap. 2, par. 7).

Fatta questa premessa, occorre chiarire la differenza concettuale tra **indagato** e **imputato**, posta alla base della filosofia del codice, che, come sappiamo, distingue anche tra procedimento e processo (vedi Cap. 2, par. 8).

L'**indagato** (o **investigato**) è la persona sottoposta ad indagini preliminari, ossia è il soggetto il cui nominativo viene iscritto dal p.m. nel registro delle notizie di reato (Cap. 15). In questa fase, il p.m. dirige l'attività volta alla ricerca delle fonti di prova al fine di decidere se e come esercitare l'azione penale: il legislatore indica questa fase con il termine **procedimento**.

L'**imputato**, invece, è il soggetto nei cui confronti il p.m., all'esito delle indagini preliminari, decide di esercitare l'azione penale, ossia formula l'*imputazione* rivolgendo al giudice la richiesta di affermarne la responsabilità penale in relazione ad una determinata condotta costituente reato. In questa fase il giudice diviene protagonista, essendo chiamato a valutare gli elementi posti a fondamento dell'azione penale, e ha inizio il vero e proprio **processo** al quale partecipa, in posizione di contraddittore del p.m., l'imputato con il suo difensore.

Il momento dell'esercizio dell'azione penale determina perciò l'assunzione della qualità di imputato: ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è imputato il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di

Indagato

Imputato

Capitolo
6

77

giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447 c.p.p., nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo.

La **perdita della qualità di imputato** coincide con la **fine del processo**, ovvero con l'irrevocabilità delle sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal g.u.p., il passaggio in giudicato della sentenza, di assoluzione o condanna, pronunciata dal giudice in sede di rito speciale o ordinario, o l'esecutività del decreto penale di condanna (art. 60, 2° comma, c.p.p.).

Diritti dell'indagato

Nella fase delle indagini preliminari, definita "procedimento", non si instaura ancora il vero e proprio contraddittorio, che nasce soltanto con il "processo", ovvero con la formulazione dell'imputazione da parte del p.m. Tuttavia, i principi fondamentali di tutela della persona impongono, fin dalla fase preliminare al processo, *l'applicazione all'indagato di tutte le norme previste nell'interesse dell'imputato.*

Tale principio è sancito dall'art. 61 c.p.p. che prevede una completa equiparazione, sotto il profilo dei *diritti* e delle *garanzie*, tra imputato e indagato.

2

L'informazione di garanzia

Le attività di indagine sono normalmente coperte da segreto (art. 329 c.p.p.): ciò comporta che la persona sottoposta alle indagini può non essere a conoscenza del procedimento a suo carico.

Atti garantiti

Solo quando l'autorità giudiziaria deve compiere un atto al quale il difensore dell'indagato ha diritto di assistere (cd. *atti garantiti*), il p.m. dovrà inviargli un'**informazione di garanzia**, contenente un'indicazione sommaria dell'addebito provvisorio. Sono atti garantiti l'*interrogatorio*, l'*ispezione*, il *confronto*.

L'informazione di garanzia deve contenere la sommaria indicazione del reato (data e luogo del fatto, norme di legge violate etc.) e l'invito a nominare un difensore di fiducia. Qualora l'indagato non provveda alla nomina di un difensore di fiducia, il p.m. designerà un difensore d'ufficio (Cap. 7, par. 2).

Parte

78

L'obbligatorietà dell'informazione di garanzia nasce solo nel momento in cui deve essere compiuto un atto di indagine garantito, per cui le indagini potrebbero concludersi senza che si profili la necessità di inviare un'informazione di garanzia. In considerazione di ciò, l'art. 415bis, a tutela dell'indagato, prevede la necessità di *comunicare* al medesimo almeno la

chiusura delle indagini per consentire di intervenire prima della formulazione dall'imputazione da parte del pubblico ministero.

3

Il diritto alla difesa tecnica

Come vedremo nel prossimo capitolo, il secondo comma dell'art. 24 Cost. sancisce solennemente che **la difesa è un diritto inviolabile** in ogni stato e grado del procedimento.

La difesa dell'imputato deve essere affidata ad un difensore di fiducia o d'ufficio (cd. **difesa tecnica**) anche se non mancano casi in cui il legislatore ammette l'autodifesa dell'imputato (cd. **difesa materiale**), come nel caso in cui consente la presentazione di memorie e richieste da parte dell'imputato all'autorità giudiziaria oppure ammette le dichiarazioni spontanee al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria dall'indagato.

L'art. 369bis (introdotto dalla L. n. 60/2001) prevede l'**informazione sul diritto di difesa**.

Informazione sul diritto di difesa

La persona indagata, nei medesimi casi in cui è prevista l'informazione di garanzia, deve essere informata in maniera dettagliata sui suoi diritti e sulle sue facoltà esercitabili nel corso delle indagini preliminari, in particolare con riguardo alla difesa tecnica.

Dalle disposizioni sul contenuto dell'informazione in esame risulta chiaramente:

- l'**obbligatorietà della difesa tecnica**, che è quindi irrinunciabile: per cui, in assenza di nomina del difensore di fiducia, all'indagato viene comunicato il nome del difensore d'ufficio designato dal p.m.;
- l'**effettività della difesa d'ufficio**, in quanto l'indagato deve essere posto concretamente nelle condizioni di mettersi in contatto con il difensore d'ufficio designato dal p.m., del quale devono essere indicati indirizzo e utenza telefonica;
- la **prevalenza della scelta del difensore di fiducia**, laddove si specifica che il difensore d'ufficio assume l'incarico solo se e fino a quando l'indagato non decida di nominare un difensore di fiducia;
- la **professionalità del difensore d'ufficio**, che, sebbene non sia designato dall'interessato, deve assolvere al suo impegno, mentre a carico dell'indagato sorge l'obbligo della retribuzione. Con riguardo a quest'ultimo profilo, l'indagato deve essere informato della possibilità di avvalersi del patrocinio a *spese dello Stato*, qualora si trovi nelle condizioni patrimoniali previste dalla legge.

I diritti dell'imputato

Oltre al *diritto alla difesa tecnica* di cui si è parlato nel precedente paragrafo, l'imputato e di conseguenza l'indagato, è titolare di una serie di diritti che si ispirano all'impostazione garantista del processo penale voluta dalla Costituzione.

Tra i principali, che studieremo nel prosieguo di questa trattazione, ricordiamo:

- il *diritto alla prova ex art. 190 c.p.p.*;
- il *diritto di partecipare al processo* (art. 485 c.p.p.) e il *diritto a non presenziare all'udienza* (art. 486 c.p.p.);
- il *diritto all'impugnazione*.

Numerose garanzie sono poi minuziosamente disciplinate in merito all'*interrogatorio dell'imputato*, al fine di assicurare il libero esercizio del diritto di autodifesa.

I DIRITTI DELL'INDAGATO/IMPUTATO

- diritto alla difesa (art. 24 Cost., 369bis c.p.p.)
- diritto di nominare un difensore di fiducia o in mancanza di vedersi assegnare un difensore d'ufficio
- diritto all'ammissione al gratuito patrocinio, se non abbiente
- diritto di non rispondere in sede di interrogatorio (art. 64 co. 3 c.p.p.)
- diritto di mentire in sede di interrogatorio
- diritto all'autodifesa rivolgendosi direttamente al giudice (art. 121 c.p.p.) o rendendo spontanee dichiarazioni al p.m. o alla p.g. (art. 374 e 350 co. 7 c.p.p.)
- diritto alla prova (art. 190 c.p.p.)
- diritto di conferire immediatamente con il difensore nel caso di custodia cautelare in carcere (art. 104 c.p.p.)
- diritto all'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.)
- diritto di partecipare al processo (art. 485 c.p.p.)
- diritto di non presenziare all'udienza (art. 486 c.p.p.)
- diritto all'impugnazione

L'interrogatorio dell'imputato

L'**interrogatorio** è, al tempo stesso, un *atto di indagine* ed uno *strumento di difesa*. L'accusa, nella fase delle indagini, può ritenere utile - al fine di un corretto orientamento degli accertamenti da svolgere - porre delle domande al soggetto sottoposto alle indagini; d'altra parte, attraverso l'interrogatorio, l'interessato può far valere le proprie ragioni, difendendosi dalle accuse.

La duplice natura dell'interrogatorio emerge dal fatto che, da un lato, *il p.m. non è obbligato ad interrogare l'indagato nel corso delle indagini preliminari*, ma può decidere se e quando procedere all'atto; dall'altro, *l'indagato, alla fine delle indagini preliminari, può chiedere di essere interrogato* (art. 415bis), così come può chiederlo nella fase dell'udienza preliminare e del giudizio.

Oltre che dal p.m. l'interrogatorio può essere svolto dalla polizia giudiziaria su delega del p.m. (art. 370, comma 1°, c.p.p.) e dal giudice (artt. 421, 294 c.p.p.).

Le **regole dell'interrogatorio**, sancite dall'art. 64 c.p.p., riflettono esclusivamente l'esigenza di tutelare la libertà e la dignità della persona, pretendendo che la stessa:

- compaia libera davanti al giudice (ovvero, non in manette);
- non sia sottoposta a pressioni o suggestioni o metodi alternativi per far riaffiorare il ricordo (come l'ipnosi);
- sia resa consapevole delle sue facoltà (ovvero, il *diritto al silenzio*) e dei suoi doveri (quali l'assunzione della veste di testimone per le dichiarazioni relative ai terzi).

Prima che abbia inizio l'interrogatorio, l'indagato deve in particolare essere avvertito che:

- le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate contro di lui;
- a fronte di quanto detto sopra, l'interrogato ha la facoltà di non rispondere alle domande (**diritto al silenzio**). Il silenzio, dunque, garantito all'imputato come suo diritto processuale, non può essere utilizzato quale tacita confessione di colpevolezza.

Se invece di tacere l'imputato decide di rispondere alle domande poste dall'autorità giudiziaria, gli è riconosciuto anche il **diritto a mentire**. In altri termini, l'imputato può fornire la propria versione dei fatti nei limiti in cui la stessa si rivela utile per la sua difesa, **senza alcun obbligo di dire la verità** per quanto concerne la sua posizione.

Tale diritto a mentire incontra tuttavia *due limiti*:

- l'obbligo di dire la verità con riferimento alle dichiarazioni che riguardano la responsabilità

Regole
per l'interrogatorio

Diritto
al silenzio

di terzi, opportunamente evidenziato tra gli avvisi ex art. 64 c.p.p. (in questo caso assume, infatti, la veste di testimone con il conseguente obbligo di rispondere alle domande secondo verità – Cap. 11, par. 1);

- l'obbligo di dire la verità in ordine alle proprie generalità e a quant'altro valga a identificarlo (art. 66 c.p.p.). Peraltro, sugli elementi identificativi l'imputato non solo ha l'obbligo di dire la verità, ma ha anche l'obbligo di rispondere, perché diversamente viola la norma di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di fornire le proprie generalità).

La sanzione per l'inosservanza della regole fissate dalla norma è l'**inutilizzabilità relativa** dell'atto, ossia l'inutilizzabilità dell'interrogatorio limitata a quella parte delle dichiarazioni rese in violazione della specifica regola posta a tutela dell'imputato o dei terzi. Così, ad esempio, se l'imputato non viene avvisato del fatto che nei confronti dei terzi assume la veste di testimone, le sue dichiarazioni saranno inutilizzabili solo per la parte relativa ai terzi.

L'art. 65 c.p.p. dispone le *regole sull'interrogatorio nel merito*, tutte volte a garantire nella sostanza il diritto di difesa dell'imputato.

Risulta anzitutto evidente che l'imputato dev'essere posto in condizione di comprendere il contenuto delle accuse e di venire a conoscenza delle prove già acquisite, perché solo in tal modo potrà esporre le proprie ragioni e fornire all'autorità giudiziaria ulteriori spunti per l'acquisizione di nuovi elementi utili alla ricostruzione della vicenda.

In questo senso l'autorità giudiziaria deve contestare all'indagato, in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito, deve rendere noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e deve comunicargli le fonti se ciò non pregiudichi le indagini.

Si può procedere all'interrogatorio durante la fase delle indagini preliminari, in sede di chiusura delle indagini e in sede di udienza preliminare o dibattimentale.

Durante la fase delle indagini preliminari possono procedere all'interrogatorio dell'indagato, come abbiamo visto, sia il g.i.p., sia il p.m., sia, su delega di quest'ultimo, la polizia giudiziaria. Quando l'interrogatorio viene svolto in sede di udienza dibattimentale è chiamato *esame della parte* (art. 503 c.p.p.).

Tuttavia, va precisato che esistono due fondamentali *differenze tra l'interrogatorio che avviene nel corso delle indagini preliminari e quello che avviene nella fase successiva*, quando il soggetto ha acquisito la qualità di imputato:


- la **contestazione dei fatti** richiesta per l'interrogatorio svolto nel corso delle indagini preliminari non coincide con la **formulazione del capo di imputazione** richiesto per l'esercizio dell'azione penale, nel senso che nella fase delle indagini la contestazione può essere ancora generica con riguardo al tipo di condotta attribuita all'indagato ed alla qualificazione giuridica. Ciò chiaramente è giustificato dalle possibili evoluzioni delle indagini ancora in corso, mentre nel momento in cui l'accusa chiede il giudizio a carico dell'imputato, avendo ritenu-

L'IMPUTATO

to conclusa la sua attività di ricerca delle prove e di approfondimento della vicenda, la contestazione deve essere completa e specifica;

- gli **elementi di prova a carico** del soggetto sottoposto ad interrogatorio, nel corso delle indagini, possono anche essere disgiunti dalla fonte da cui derivano, qualora vi siano esigenze da tutelare (ad esempio, non si vuole svelare il nome del testimone che è ancora in contatto con l'indagato, per evitare condizionamenti del medesimo), mentre, quando sono ormai concluse le indagini, l'imputato deve essere posto a conoscenza di tutte le fonti di prova, essendo imposto al pubblico ministero l'obbligo di depositare tutti gli atti.

FASI PROCESSUALI IN CUI SI SVOLGE L'INTERROGATORIO



CHIUSURA INDAGINI PRELIMINARI

Interrogatorio svolto dal p.m. su richiesta dell'imputato (art. 415bis, 3° comma)

UDIENZA PRELIMINARE

Interrogatorio svolto dal g.u.p. su richiesta dell'imputato (art. 421 c.p.p.)

DIBATTIMENTO

Esame della parte-imputato (art. 503 c.p.p.)

La capacità dell'imputato

Identificazione dell'imputato

Perché un soggetto possa assumere la qualità di imputato è necessario:

- che venga **identificato**. Se al termine delle indagini preliminari non è stato individuato un soggetto cui sia addebitabile il fatto, deve procedersi con l'archiviazione: *non è ammessa un'imputazione a carico di ignoti*;
- che il soggetto sia **vivo**;

L'art. 150 c.p. stabilisce che la **morte del reo** avvenuta prima della condanna estingue il reato e, coerentemente, nel codice di rito (art. 69 c.p.p.) il legislatore stabilisce che *la morte dell'imputato*, in ogni momento del processo, *comporta la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere*.

Capacità processuale dell'imputato

- che il soggetto abbia la **capacità processuale**.
Il diritto di difesa dell'imputato, sotto i due profili della difesa tecnica (costituita dalla partecipazione del difensore scelto dall'interessato) e dell'autodifesa (costituita dalle scelte rimesse alla valutazione dell'interessato), richiede, come è ovvio, per il suo valido esercizio la *capacità di intendere e di volere*. Su tale principio si fonda l'art. 70 c.p.p. che stabilisce che, nel caso in cui il soggetto non appaia nella condizione mentale di partecipare al procedimento, deve procedersi alla nomina di un perito per verificare la capacità processuale.

Occorre distinguere tra **capacità penale**, intesa come capacità di intendere e volere al momento della commissione dell'illecito penale (che influisce sulla imputabilità e quindi sulla stessa punibilità dell'autore del reato), e **capacità processuale**, intesa appunto come capacità di intendere e volere riferita alla partecipazione cosciente al procedimento penale. Il legislatore faceva riferimento, per indicare il difetto di quest'ultimo tipo di capacità, ad una *infermità mentale sopravvenuta al fatto*, ma la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui richiede che l'incapacità sia successiva al fatto. In realtà, non rileva quando sia insorta la patologia, ma ciò che rileva è solo che il soggetto si trovi nell'impossibilità di operare scelte coscienti e, quindi, di partecipare alle attività istruttorie.

Sospensione del procedimento per incapacità

Se la perizia accerta l'incapacità processuale dell'imputato, il giudice pronuncia ordinanza con la quale **sospende il procedimento** (art. 71 c.p.p.).

Effetti della sospensione sono:

- *nomina di un curatore speciale* per la cura degli interessi processuali dell'incapace;
- *assunzione di prove solo se vi sono pericoli nel ritardo* ovvero se si tratta di prove utili per pronunciare una sentenza di proscioglimento (tali prove possono essere sollecitate dal curatore speciale);

- *sospensione dell'azione civile* che sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale.

Nel caso in cui l'indagato/imputato sia affetto da malattia mentale, l'autorità giudiziaria può disporre tre *provvedimenti cautelari* al fine di tutelare la collettività e il medesimo soggetto:

- il p.m. può richiedere un'**ordinanza di custodia cautelare** presso una struttura psichiatrica giudiziaria, nel caso in cui sussistano specifiche esigenze cautelari, ovvero il soggetto sia socialmente pericoloso;
- il p.m. può richiedere un'**ordinanza di ricovero provvisorio** presso una struttura psichiatrica giudiziaria, nel caso in cui sussistano specifiche esigenze cautelari;
- il p.m. o il giudice presso il quale si trovano gli atti del procedimento, deve informare l'autorità competente per il **trattamento sanitario obbligatorio** (ovvero il sindaco, ex l. n. 180/78).

L'ordinanza di sospensione adottata dal giudice può essere impugnata da tutte le parti, ovvero non solo dal pubblico ministero, bensì anche dall'imputato, dal difensore e dal medesimo curatore speciale.

La sospensione del procedimento per infermità mentale dell'imputato è strettamente collegata alla sua incapacità di partecipare coscientemente agli atti, motivo per il quale il legislatore prevede che *ogni sei mesi si proceda a verificare se le condizioni siano migliorate* al punto di consentire la prosecuzione del procedimento medesimo. Può accadere, comunque, che il soggetto resti incapace e che, non potendosi pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, resti *imputato sino alla morte*.



sai rispondere?

1. Indagato e imputato: quali sono le principali differenze?
2. Quando si acquista e quando si perde la qualità di imputato?
3. Quando deve essere inviata l'informazione di garanzia?
4. Come viene garantito e tutelato il diritto di difesa dell'imputato?
5. Come si svolge l'interrogatorio dell'imputato?
6. Che cosa succede se viene accertata l'incapacità processuale dell'imputato?